

Incontri formativi per accompagnatori volontari
presso siti e musei archeologici della Valle di
Susa.

**MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI NEL
CODICE DEI BENI CULTURALI.**

Susa 14 maggio 2011

Almese 20 maggio 2011



A cura di Luca Mario Nejrotti

In principio...

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”.

Art. 117: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

[...]

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; [...] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”.



Il quadro normativo

In seguito...

D.Lgs. 368 del 1998: nascita del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004: Codice dei Beni Culturali.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157: modifiche.

D.Lgs. 26 marzo 2008: ultime modifiche.

Si compone di 184 articoli, strutturati in 5 parti:

1.DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-9);

2.BENI CULTURALI (artt. 10-130);

3.BENI PAESAGGISTICI (artt. 131-159);

4.SANZIONI (artt. 160-181);

5.DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE (artt. 182-184).



I principi

Art. 2.1: “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.”

Art. 2.4: “I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.”.

Art. 3.1: “La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.”.

Art. 4.1: “Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.”.



I principi

Art. 6.1: “La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.”.

Art.6.2: “La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.”.



Il quadro normativo

Beni Culturali

Art. 10.1: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Art. 20.1: “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.”.



Beni Culturali

Art. 29.1: “La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.”.

Art. 29.2: “Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.”.

Art. 29.2: “Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.”.

Art. 29.3: “Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.”.



Il quadro normativo

Beni Culturali

Art. 30.1: “Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.”.

Art. 30.3: “I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.”.



Ritrovamenti e scoperte

Art. 88.1: “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.”.

Art. 89.1: “Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.”.

Art. 90.1: “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.”.

Art. 90.2: “Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.”.



Ritrovamenti e scoperte

Art. 91.1: “Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.”.

Art. 92.1: “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

- a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
- b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
- c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.”.

Art. 92.2: “Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.”.

Art. 92.3: “Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

Art. 92.4: “Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.

Fruizione

Art. 101.2: “Si intende per:

- a) “**museo**”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) “**biblioteca**”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) “**archivio**”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) “**area archeologica**”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) “**parco archeologico**”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) “**complesso monumentale**”, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.”.

Valorizzazione

Art. 111.1: “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.”.

Art. 114.1: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.”.



Beni paesaggistici

Art. 136.1: “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”.



Beni paesaggistici

Art. 142.1: “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico”.

Dei delitti e delle pene

Art. 175.1: “È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.”.

Art. 176.1: “Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.”.

Art. 176.2: “La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.”.



Gli standard museali

Il concetto di “standard museale” inizia a diffondersi, in ambito anglosassone, negli anni Settanta.

Nel 1986 viene approvato il Codice deontologico dell’ICOM (*International Council of Museums*), che introduce il concetto degli “standard minimi”, ossia i requisiti essenziali, necessari a garantire la definizione e il funzionamento di un museo.

Questi standard entrano nella normativa italiana per la concertazione delle attività di valorizzazione di cui agli Artt. 111 e 114 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.

Gli standard sono diventati il sistema di riferimento per la definizione dei musei e codificati ufficialmente con l’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D.Lgs. n. 112/1998)”, il Decreto ministeriale è stato pubblicato sul n. 238, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001. Il D.M. traduce in normativa e principi guida non soltanto una serie di criteri, ma una vera e propria forma di “buona gestione” che non era ancora stata ufficializzata in un testo di legge.

Gli standard museali

L'Atto d'indirizzo ha individuato 8 ambiti di applicazione degli standard:

1. **status giuridico;**
2. **assetto finanziario;**
3. **strutture del museo;**
4. **personale;**
5. **sicurezza del museo;**
6. **gestione cura delle collezioni;**
7. **rapporti del museo con il pubblico;**
8. **rapporti con il territorio.**



Gli standard museali

Per la Regione Piemonte, in collaborazione con il MiBAC e con altri operatori culturali anche di carattere privato, si è fatto un notevole sforzo per normare non soltanto i requisiti minimi, ma anche i livelli di qualità a cui tendere.

Per prendere visione dei risultati di tale sforzo si possono scaricare dal sito del Centro Risorse per i Beni Culturali, una serie di pubblicazioni sull'argomento.

<http://risorsebeniculturali.fitzcarraldo.it/risorsebeniculturali/standard-museali/pubblicazioni-standard>



Il contributo del Volontariato Culturale

Dato questo contesto normativo, è evidente che nella congiuntura attuale il Volontariato Culturale può contribuire fattivamente nei campi di Tutela, Valorizzazione e persino Ricerca, operando sotto la guida delle Istituzioni pubbliche preposte e di concerto con gli operatori di settore.

In questo senso, a diversi livelli ivi compreso quello del presente corso, è importante che si diano ai Volontari gli strumenti scientifici e normativi per operare con efficacia, e rispetto, in un ambito così delicato come quello del Patrimonio Culturale. Sono infatti in atto su più fronti iniziative formative destinate ai Volontari e volte a qualificarne l'operato secondo standard condivisi.

Non si deve comunque dimenticare che il contributo del Volontariato Culturale non può e non deve entrare in competizione con il settore professionistico e non deve trasformarsi in una “stampella” permanente, una sorta di alibi per non investire nell'ambito culturale.

Crediti immagini:

- ©VdS Tesori d'Arte... Comitato "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina".
- ©SBAP Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

In caso di assenza di crediti s'intende che l'immagine sia libera da copyright